

Codice A1824A

D.D. 26 aprile 2024, n. 925

Contratto Integrativo Regionale di Lavoro per gli addetti ai lavori di sistemazione idraulico-forestale ed idraulico-agraria 2023-2026. Liquidazione arretrati dell'indennità di funzione agli impiegati forestali anno 2023.



ATTO DD 925/A1824A/2024

DEL 26/04/2024

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

A1800A - OPERE PUBBLICHE, DIFESA DEL SUOLO, PROTEZIONE CIVILE, TRASPORTI E LOGISTICA

A1824A - Lavori in amministrazione diretta di sistemazione idraulico-forestale, di tutela del territorio e vivaistica forestale

OGGETTO: Contratto Integrativo Regionale di Lavoro per gli addetti ai lavori di sistemazione idraulico-forestale ed idraulico-agraria 2023-2026. Liquidazione arretrati dell'indennità di funzione agli impiegati forestali anno 2023.

Visto il Contratto Collettivo Nazionale di lavoro 2021-2024 per i lavoratori addetti alle attività di sistemazione idraulico-forestale ed idraulico-agraria;

vista la D.G.R. n. 17- 4780 del 18 marzo 2022 “Preso d'atto del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per gli operai ed impiegati dipendenti della Regione Piemonte, addetti ai lavori di sistemazione idraulico-forestale ed idraulico agraria 2021/2024;

visto il Contratto Integrativo Regionale di lavoro e la relativa appendice sottoscritto in data 08.01.2024 con durata 1 gennaio 2023 – 31 dicembre 2026 per i lavoratori addetti alle attività di sistemazione idraulico-forestale ed idraulico-agraria, recepito con D.G.R. 4-8276/2024 del 11.03.2024.

Visto in particolare l'art. 20 del C.I.R. ove prevede che:

“1. Agli impiegati a tempo indeterminato individuati come quadri per lo svolgimento delle funzioni descritte all'articolo 36 lett. a) del CCNL è riconosciuta un'indennità mensile di euro 200,00.

2. Agli impiegati può essere riconosciuta un'indennità fissa annua, graduabile in relazione al livello di appartenenza e al tipo di funzioni svolte.

3. L'individuazione delle funzioni e l'importo dell' indennità è demandata a specifici accordi aziendali.

4. L'attribuzione della qualifica di quadro e le funzioni attribuite che danno diritto all'indennità devono risultare da un formale atto di assegnazione da parte del datore di lavoro.

5. L'indennità di cui al comma 2 è erogata qualora le funzioni siano state effettivamente svolte per almeno sei mesi nell'anno.

6. Agli impiegati che prestano servizio con contratto di lavoro part-time l'indennità è erogata in proporzione al tempo-lavoro effettuato.”

Visto l'art. 14 dell'appendice ove prevede che:

“1. Agli impiegati che svolgono attività di direzione lavori e di programmazione e di gestione tecnico-amministrativa è riconosciuta un'indennità di funzione fissa annua pari a euro 4.500,00 per gli impiegati di V livello e di euro 4.700, 00 per gli impiegati di VI livello.

2. Per gli impiegati che svolgono funzioni di direzione lavori con coordinamento operativo di più squadre o vivai l'indennità di cui al comma 1 è incrementata di euro 2.200,00.

3. Per gli impiegati che svolgono funzioni di coordinamento delle attività di programmazione e di gestione tecnico-amministrativa, l'indennità di cui al comma 1 è incrementata di euro 2.200,00.”

Considerato che:

- per l'anno 2023 si è applicato ancora il trattamento previsto dall'art. 21 del Contratto Integrativo Regionale di lavoro in vigore per il periodo 1° gennaio 2019 – 31 dicembre 2022, che riconosceva agli impiegati forestali una indennità annua, in parte fissa, graduabile in relazione al livello di appartenenza e al tipo di attività svolte, il cui importo è stabilito in una percentuale massima del salario base, e in parte variabile in relazione al raggiungimento di obiettivi stabiliti.

I relativi importi erano definiti nella d.d. n. 338 del 21/02/2020 nei seguenti termini:

- € 4.420,00 per gli impiegati di V livello;
- € 4.936,00 per gli impiegati di V livello che svolgono attività di protocollo o di segreteria;
- € 6.520,00 per gli impiegati di V livello con mansione direttore lavori o progettazione;
- € 4.620,00 per gli impiegati di VI livello;
- € 5.136,00 per gli impiegati di VI livello che svolgono attività di protocollo o di segreteria in orari disagiati;
- € 6.720,00 per gli impiegati di VI livello con mansione di direttore dei lavori o progettazione;

Considerato quindi che per l'anno 2023 sono stati liquidati i suindicati importi, alla luce delle nuove disposizioni contrattuali appare necessario provvedere al conguaglio che:

- per gli impiegati di V livello è pari 80,00 euro;
- per gli impiegati di V livello che svolgono funzioni di direzione lavori con coordinamento operativo di più squadre o vivai è pari 180,00 euro;
- per gli impiegati di VI livello è pari 80,00 euro;
- per gli impiegati di VI livello che svolgono funzioni di direzione lavori con coordinamento operativo di più squadre o vivai è pari 180,00 euro;
- per gli impiegati di VI livello che svolgono attività di gestione tecnico amministrativa è pari 1764,00 euro;
- per gli impiegati che svolgono le funzioni di quadro è pari a 1.649,00 (conguaglio indennità mensile di 17 mesi – dal 01.01.2023 al 31.03.2024 - per importo di 97 euro).

Dato atto che ai conseguenti impegni finanziari si farà fronte utilizzando le risorse disponibili ed impegnate sul capitolo 100966, impegno n. 2024/503 del bilancio finanziario gestionale 2024-2026.

Attestata la regolarità amministrativa del presente atto ai sensi della D.G.R. n. 1-8111 del 25/01/2024;

IL DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- Artt. 4 e 17 del D.lgs. n. 165/2001 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle

dipendenze delle amministrazioni pubbliche" e s.m.i;

- Art. 17 della L.R. n. 23/2008 "Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza e il personale" e s.m.i.;
- D.lgs. n. 118/2011 "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42" e s.m.i.;
- Legge regionale 26 marzo 2024, n. 9 "Bilancio di previsione finanziario 2024-2026";
- D.G.R. n. 5-8361 del 27 marzo 2024 "Legge regionale 26 marzo 2024, n. 9 "Bilancio di previsione finanziario 2024-2026". Approvazione del Documento Tecnico di Accompagnamento e del Bilancio Finanziario Gestionale 2024-2026.";

determina

- di definire e liquidare il conguaglio dell'indennità di funzione degli impiegati forestali per l'anno 2023 secondo i seguenti importi:
 - è pari 80,00 euro per gli impiegati di V livello;
 - è pari 180,00 euro per gli impiegati di V livello che svolgono funzioni di direzione lavori con coordinamento operativo di più squadre o vivai ;
 - è pari 80,00 euro per gli impiegati di VI livello ;
 - è pari 180,00 euro per gli impiegati di VI livello che svolgono funzioni di direzione lavori con coordinamento operativo di più squadre o vivai ;
 - è pari 1.764,00 euro per gli impiegati di VI livello che svolgono attività di gestione tecnico amministrativa;
 - è pari a 1.649,00 (conguaglio indennità mensile per 17 mesi – dal 01.01.2023 al 31.03.2024 - per importo di 97,00 euro) per gli impiegati che svolgono le funzioni di quadro;
- di dare atto che ai conseguenti impegni finanziari si farà fronte utilizzando le risorse disponibili ed impegnate sul capitolo 100966, impegno n. 2024/503 del bilancio finanziario gestionale 2024-2026.

La presente determinazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della legge regionale n. 22/2010.

Avverso il presente atto è possibile ricorrere al T.A.R. entro sessanta giorni dalla pubblicazione sul B.U.R.

IL DIRIGENTE (A1824A - Lavori in amministrazione diretta di sistemazione idraulico-forestale, di tutela del territorio e vivaistica forestale)

Firmato digitalmente da Franco Brignolo